
Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione

(PTPCT 2021 – 2023)

Approvato dal Consiglio dell'Ordine Periti Industriali Provincia di Genova nella seduta del 31 Marzo 2021

Il presente Piano Triennale è stato redatto tenendo in considerazione la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 in cui, tra l'altro, si ribadisce che «Gli ordini ed i collegi professionali sono tenuti ad osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione...».

Inoltre, la Deliberazione ANAC n. 145/2014, affermando l'applicabilità agli Ordini e ai Collegi professionali, nonché ai loro enti collegati e/o controllati, delle disposizioni di prevenzione della corruzione, stabiliva che i suddetti Enti avrebbero dovuto predisporre: «il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013».

Sulla scorta di tali obblighi, nel PNA 2016 si è intervenuti nella parte relativa alla «Esemplificazione di aree di rischio specifiche negli Ordini e Collegi professionali», sono stati esclusi dal novero dei processi di prevenzione della corruzione i procedimenti disciplinari, in quanto si tratta di attività di natura non amministrativa, che i Consigli espletano nella loro qualità di giudice speciale (...). Lo stesso vale per i procedimenti disciplinari condotti a livello territoriale, per i quali la recente riforma degli ordinamenti professionali ha previsto l'istituzione dei Consigli di disciplina territoriale, quali organi locali, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali affidare l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari, prevedendo altresì l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine e quella di membro dei Consigli di disciplina stessi».

La legge n. 190/2012, recante “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, utile ai fini della comprensione dell'ambito di applicazione oggettiva di tale Piano triennale, si riferisce ad un concetto ampio di «corruzione» in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione, disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche tutte le situazioni di «cattiva amministrazione» relative alla deviazione dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, in cui gli interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle istituzioni.

Infine, ci si è conformati a quanto riportato dal nuovo Piano Nazionale Anticorruzione per il 2019 (di seguito: PNA), approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, secondo il quale l'organo di indirizzo dell'Ordine (Consiglio dell'Ordine) deve valorizzare lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione.

Ancora sulla scorta del PNA 2019 cit., il medesimo organo di indirizzo favorisce l'indipendenza e l'autonomia del Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito: RPCT) nello svolgimento della sua attività senza pressioni tali da condizionarne le valutazioni, anche assicurando al medesimo RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni, anche promuovendo una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione ed incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

Nel PNA 2019 si sottolinea anche che «l'individuazione delle misure di prevenzione» non deve essere operata «in maniera astratta e generica», poiché «l'indicazione della mera categoria della misura non può, in alcun modo, assolvere al compito di individuare la misura (sia essa generale o specifica) che si intende attuare».

Il Piano non è, quindi, «un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione», ciò anche in virtù di quanto indicato nell'«Aggiornamento» approvato con Determinazione ANAC n. 12/2015, secondo cui: tra i principali «fattori di successo» della prevenzione della corruzione vi è la «differenziazione» e la «semplificazione» delle discipline di Piano, l'«investimento nella formazione», nonché

l'introduzione del «maggior numero di misure di prevenzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione», evitando che tali attività preventive «si trasformino in un mero adempimento» burocratico.

Rilevato inoltre che, la gestione del rischio, è parte integrante di tutti i processi decisionali ed in particolare dei processi di programmazione, controllo e valutazione; in tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance.

Tenuto conto che l'ANAC ha recentemente adottato la Delibera n. 840/2018 in cui sono fornite indicazioni interpretative ed operative con riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso si verificano ovvero siano segnalati casi di presunta corruzione.

Considerato che, in caso di accertamento o segnalazione di ipotesi corruttive (anche presunte o potenziali) sarà adeguatamente applicata la delibera da ultimo indicata, anche alla luce delle caratteristiche e delle dimensioni dell'Ente-Ordine.

Rilevato altresì che, per quanto riguarda i poteri conferiti al RPCT in tema di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità d'incarichi ed in caso di segnalazioni di whistleblower (ipotesi quest'ultime già contemplate nel presente Piano, anche tramite un'apposita modulistica predisposta a riguardo), troverà applicazione la Delibera ANAC n. 833/2016.

Considerato, da ultimo, che resta fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 10, l. n. 190/2012, secondo cui: il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPC e propone modifiche dello stesso allorché sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, tenendo tuttavia conto della circostanza per cui la legge non declina espressamente i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT, ragion per cui le sue responsabilità sono limitate ai casi di inadeguata e/o omessa predisposizione del PTPC ed omesso controllo sull'attuazione delle misure. Talché, il ruolo del RPCT rileva proprio nel fatto di prevenire la corruzione attraverso l'adeguata predisposizione degli strumenti interni all'amministrazione (PTPC e relative misure di prevenzione ivi compresa la trasparenza) per il contrasto dell'insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva (non spettando dunque al RPCT l'accertamento di responsabilità, quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, qualunque natura esse abbiano; mentre a tal riguardo il RPCT sarà tenuto esclusivamente a fare riferimento agli organi preposti sia all'interno dell'Ente che all'esterno).

Rilevato che, del «difficile compito assegnato al RPCT» si è interessato il recente PNA 2018, rilevando che il legislatore ha elaborato un «sistema di garanzie» a tutela del RPCT «al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, comma 7 e comma 82, l. n. 190/2012, art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013), prevedendo anche l'intervento dell'ANAC disciplinato con «Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione», adottato in data 18 luglio 2018.

Dato atto che tutti i dipendenti dell'Ente sono tenuti a rispettare, in base all'art. 8, d.P.R. n. 62/2013, «le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione» e che la violazione del dovere di collaborare con il RPCT, così come il mancato rispetto della normativa di prevenzione della corruzione, «deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare».

Vista la modifica al d.lgs. n. 33/2013 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»), come riformulato, anche nel titolo, dal d.lgs. n. 97/2016, che ha inciso soprattutto sull'istituto dell'«accesso civico», introducendo il c.d. FOIA (Freedom of Information Act), nonché sulla disciplina di alcuni obblighi di pubblicazione, talora semplificandoli, cui gli enti, ivi compresi gli Ordini professionali, sono tenuti.

In conclusione, vista la recente introduzione nel nostro ordinamento del Regolamento (UE) 2016/679, «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali», attuato con d.lgs. n. 101/2018, volto ad armonizzare il Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003) alla normativa europea, divenuta pienamente operativa quest'ultima a partire dal 25 maggio scorso.

Considerata la recente presa di posizione dell'ANAC nel PNA 2018, secondo cui, partendo dal presupposto che «Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento», comunque «fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza», si rende necessario che l'Ente, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati contenenti dati personali, verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione; ferma restando la circostanza per cui nei casi dubbi ci si debba rivolgere al Garante della privacy (tale richiesta per altro determina la sospensione della eventuale procedura di accesso agli atti).

Valutato che, nell'ottica della concentrazione documentale, per facilitare la consultazione dell'utenza e dei destinatari istituzionali, nonché alla luce delle limitate dimensioni dell'Ente-Ordine, occorre raccogliere in un unico Piano sia le misure di anticorruzione che quelle di trasparenza (scelta per altro confermata, a livello ancora più ampio e generale, sia dall'Aggiornamento 2015 al PNA che dal PNA 2016 già menzionato).

Dato atto che, per assolvere alle prescrizioni imposte dalla normativa in materia, tenuto conto delle conferme contenute nel PNA 2016, il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà essere un soggetto interno all'Ordine, privo di deleghe gestionali, in tal senso considerandosi escluse le figure di Presidente, Consigliere-Segretario o Consigliere-Tesoriere, si è provveduto a nominare, in data 23 febbraio 2021 il dott. Gian Carlo Berto, con la precisazione che lo stesso si occuperà sia della prevenzione della corruzione sia degli obblighi in tema di pubblicità e trasparenza, limitatamente alle parti di propria competenza indicate direttamente nel Piano.

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 16 marzo 2018 secondo cui «le amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, un «nuovo completo PTPC», che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio»; «L'omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90»

Considerato che l'Ente-Ordine ha redatto il presente piano focalizzandosi nella identificazione più puntuale possibile sia delle aree di rischio obbligatorie che di quelle a rischio ulteriore, descrivendole, anche attraverso l'identificazione di alcuni elementi di dettaglio, per poi dedicarsi alla implementazione delle relative misure di prevenzione del rischio, utilizzando in particolare apposita modulistica allegata.

Considerato, infine, che le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate secondo il principio di gradualità, vale a dire seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto in particolare nella rilevazione e analisi dei processi, nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

Tutto ciò premesso e considerato si approva il presente Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione da aggiornare annualmente al fine di renderlo sempre adeguato e conforme alla normativa in tema.

ATTIVITA' DELL'ORDINE

Riguardo al contesto interno, l'Ordine Periti Industriali Provincia di Genova esercita la propria attività nei riguardi degli iscritti al proprio Albo e della collettività. Il Consiglio è l'organo direttivo dell'Ordine eletto dagli iscritti e dura in carica 4 anni.

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine e del Consiglio, presiede il Consiglio e l'Assemblea dell'Ordine. Il Segretario ed il Tesoriere svolgono le competenze loro attribuite dalla legge.

L'Ordine dispone di due unità di personale in servizio.

Infine, nel sito web è contenuta la parte relativa al Consiglio di disciplina territoriale.

SOGGETTI DIRETTAMENTE COINVOLTI NELLA REDAZIONE DEL PIANO

– Consiglio dell’Ordine

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- approvazione del Piano
- impulso alla esecuzione del Piano

– Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)

Al Responsabile della prevenzione sono attribuiti i seguenti compiti:

- elaborazione e predisposizione del Piano;
- verifica della sua attuazione, anche con la possibilità di proporre modifiche, specie nel caso di violazioni, mutamenti di organizzazione e mutamenti normativi;
- redazione della Relazione annuale recante i risultati dell’attività di prevenzione
- rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione (Modulo1).

Salvo proroghe (disposte con atto normativo o con provvedimento dell’ANAC) la relazione annuale sopramenzionata dovrà essere predisposta e pubblicata entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio dovrà procedere all’approvazione del Piano, o ai relativi aggiornamenti, sulla base di un progetto predisposto dal Responsabile della prevenzione. Dall’espletamento dell’incarico di RPCT può derivare, come compenso aggiuntivo, il solo riconoscimento di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance.

– Referenti

- Dipendenti dell’Ordine che supportano i compiti del RPCT

PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO

Con delibera del Consiglio dell’Ordine in data 31 marzo 2021 è stato approvato il presente Piano per il periodo 2021-2023.

In sede di redazione del Piano, onde consentire la relativa approvazione da parte del Consiglio, il compito del RPCT è stato incentrato soprattutto sulla verifica delle attività svolte dall’Ordine alla luce delle misure di prevenzione ivi contenute, così come delle normative sopraggiunte indicate nel preambolo del presente Piano.

DESTINATARI DEL PIANO

Oltre al Responsabile della prevenzione ed ai Referenti sopraindicati, destinatari del Piano sono: il Presidente, i membri del Consiglio dell’Ordine, i membri delle commissioni interne all’Ordine nonché Consulenti e Collaboratori dell’Ordine.

Riguardo quest’ultima categoria, l’approvazione e l’avvenuta pubblicazione del presente Piano è comunicata – volta per volta – a tali soggetti, anche con indicazione del sito web di riferimento: www.perindgenova.it/.

GESTIONE DEL RISCHIO: MAPPATURA, ANALISI, MISURE

A livello metodologico merita premettere quanto indicato nel recente PNA 2019 secondo cui: il «carattere non omogeneo delle amministrazioni richiede adattamenti e flessibilità, sia con riferimento alle fasi di analisi e valutazione dei rischi corruttivi, sia rispetto alle misure di trattamento volte a prevenire i rischi stessi».

Da ciò non può che derivare un approccio che la stessa ANAC definisce «flessibile», ossia «contestualizzato» e «graduato» rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'ente soggetto alla disciplina di prevenzione degli abusi amministrativi.

Nella c.d. gestione del rischio occorre, dunque, tener conto «delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera», evitando la c.d. «burocratizzazione» degli strumenti e delle tecniche per la gestione del rischio».

In sintesi, quindi, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere «progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia tenendo presente la volontà di favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Risulta pertanto auspicabile, come rileva la stessa ANAC nel PNA 2019, «non introdurre ulteriori misure di controllo bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati».

Ciò premesso, l'analisi dei rischi è stata effettuata con riguardo ai processi, per meglio dire, alle attività che riguardano l'Ordine, ossia:

- Area «Personale»;
- Area «Contratti pubblici»;
- Area «Incarichi esterni».

L'analisi, peraltro, si compone di tre fasi:

1.
 - A. Mappatura dei rischi;
 - B. Analisi dei rischi e relativa ponderazione;
 - C. Definizione delle misure preventive, avuto riguardo al livello di rischio individuato

ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

Ai sensi dell'art. 3 legge 241-1990 e ss. mm. ii. sono parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione:

- A. le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art. 1, comma 4, legge 190 del 2012;
- B. le linee guida successivamente contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e gli aggiornamenti indicati nella Determinazione ANAC n. 12/2015 (PNA 2015); nella Determinazione ANAC n. 831/2016 (aggiornamento 2016); nella Delibera ANAC n. 1074/2018. "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione" e nella Delibera ANAC n. 1064/2019 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019".

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Per "**rischio**" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione.

Per "**evento**" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La mappatura delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori propri del Collegio, al fine di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente.

Le aree a rischio di corruzione comuni e obbligatorie (art. 1 comma 4, comma 9 lett. "a") previste dal Piano Nazionale Anticorruzione (e conseguentemente monitorate dal RPCT) sono state individuate nelle seguenti:

- acquisizione e progressione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal lgs. n. 163 del 2006 (sostituito da D. Lgs. n. 50/2006);
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Anche in riferimento al capo III del PNA 2016 – ordini e collegi professionali, si individuano i rischi relativi alle seguenti aree specifiche:

- Accreditamento;
- Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per ogni processo mappato è stata elaborata una scheda, tenendo conto della metodologia proposta all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e confermata dal PNA 2016, per la valutazione del rischio (allegato 5 del PNA 2013), con la seguente "scala di livello rischio":

- Nessun rischio con valori fino a 3,00
- Livello rischio "attenzione" con valori tra 4,00 e 7,00
- Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00
- Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00
- Livello rischio "elevato" con valori > 20,00

La Mappatura del Rischio aggiornata a seguito delle determinazioni n. 12/2015 e n. 831/2016 di ANAC è contenuta nell' [Allegato 1 – Mappatura processi e valutazione rischio](#).

GESTIONE DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione.

Queste, come detto, possono essere obbligatorie e previste dalla norma o ulteriori se previste nel Piano.

Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione e la trasparenza con il coinvolgimento dei dirigenti/posizioni organizzative/responsabili per le aree di competenza, identificando annualmente le aree "sensibili" di intervento.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

La valutazione del rischio è contenuta nell'[Allegato 2 – Gestione del rischio](#).

MONITORAGGIO

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Le fasi di valutazione delle misure e del monitoraggio sono propedeutiche all'aggiornamento del Piano per il triennio successivo.

Le Misure generali di contrasto

A) Codice di comportamento del personale

L'Ordine ha adottato un codice di comportamento del personale. Tale Codice enuncia alcune misure comportamentali ritenute di maggiore sensibilità per l'Ordine e costituirà una misura trasversale di prevenzione della corruzione al cui rispetto sono tenuti i dipendenti ed, in quanto compatibili, gli organi politici, i consulenti e i soggetti esterni che a qualunque titolo collaborano con l'Ordine.

B) Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.

La Legge n. 190/2012 prevede, quale misura preventiva del rischio di corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Atteso il ridotto numero di dipendenti in servizio non è possibile osservare tale specifica previsione. Dalla rotazione del personale, infatti, deriverebbe un livello di inefficienza degli uffici abnorme e sproporzionato rispetto all'effettivo rischio di corruzione nei processi considerati in sede di ponderazione del rischio medesimo.

C) Astensione in caso di conflitto d'interessi

I dipendenti e i componenti dell'organo di indirizzo politico devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, etc., comunque, curare gli interessi dell'Ordine rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale. I dipendenti e i componenti dell'organo di indirizzo politico destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi, in caso di conflitto d'interessi, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività ai sensi dell'articolo 6 *bis* della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale.

D) Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività e incarichi extra-istituzionali

L'Ordine recepisce quanto disposto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e assicura il rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse di cui all'art. 1, comma 41 della L. 190/2012 e agli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

E) Inconferibilità e incompatibilità

Il Responsabile cura che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, ove applicabili. A tal fine, il Responsabile svolge le attività di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo. La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra loro. Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato.

F) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (PANTOUFLAGE)

I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

Il PNA 2018 ricorda che la norma sul divieto di pantouflage prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto, e quali sono gli ambiti di applicazione soggettiva, ad esempio: Dirigenti, Funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, chi esercita funzioni apicali, ecc.

G) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di Illecito

Con la nuova Legge 179/2017 di tutela del whistleblower, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" recepisce le indicazioni ANAC finalizzate a rendere efficace l'istituto del "whistleblowing" nell'ambito dell'aggiornamento dei Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione. La modifica del Codice antimafia, inoltre, allarga a chi commette reati contro la PA la cerchia dei destinatari delle misure di prevenzione, la disposizione contenuta nell'art. 54 *bis* del D. Lgs. 165/2001, così come aggiornato dalla L. 179/2017, (c.d. whistleblower) pone tre condizioni:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso.

H) Formazione

All'interno di una strategia globale di prevenzione della corruzione, particolare attenzione viene, infine, riservata alla formazione del personale in tale ambito. Si prevede, pertanto, la programmazione di adeguati percorsi di formazione strutturati sia a livello generale, coinvolgendo i dipendenti e relativa all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità, sia a livello specifico, coinvolgendo il Responsabile della prevenzione della corruzione e i dipendenti addetti alle aree di rischio. Tutti i dipendenti dell'Ordine dovranno effettuare, nel corso dell'anno, corsi di formazione/aggiornamento mirati alla conoscenza del PTPCT e in generali sull'Etica e Legalità nella Pubblica Amministrazione.

I) Trasparenza

La trasparenza costituisce uno dei più efficaci mezzi di prevenzione del rischio di corruzione, in quanto consente un controllo sull'attività e sulle scelte dell'amministrazione. A tal proposito si rimanda alla successiva sezione del Piano dedicata alla Trasparenza.

L) Misure ulteriori di prevenzione della corruzione già attive

Tra le misure di prevenzione della corruzione già attive presso il Collegio, realizzate anche antecedentemente all'emanazione della norma specifica, si trovano la gestione informatizzata del protocollo, la tracciabilità dei flussi finanziari, la fatturazione elettronica.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA: UN UNICO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E UN UNICO RESPONSABILE

PREMESSA

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione (e per la lotta alla) della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista, infatti, essa consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, conseguentemente, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, in questo modo, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato (per gli Enti tenuti a tale pubblicazione).

La presente sezione, pertanto, ha ad oggetto le misure e le modalità che l'Ordine adotta nel rispetto della normativa sulla trasparenza e per la sua implementazione, con particolare riguardo alle misure organizzative, alla regolarità ed alla tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nell'adeguamento, delle tempistiche per l'attuazione e delle risorse dedicate ad essa ed ai controlli predisposti.

L'art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre grandi categorie di soggetti:

1. le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, 1);
2. gli enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2 bis, 2);
3. le società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

IL PIANO INTEGRATO DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT)

A partire dal 2017 si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ora anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016.

In ragione di ciò questo Ordine adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza: con la presente sezione si adempie a tale obbligo normativo indicando l'approccio dell'amministrazione a tale materia.

Obiettivi strategici in materia di prevenzione corruzione e di trasparenza

Elemento necessario della sezione relativa alla trasparenza è quello della definizione, da parte degli organi di indirizzo, degli obiettivi strategici in materia. Questo è previsto dal co. 8 dell'art. 1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41 co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016.

Il Consiglio Direttivo definirà gli obiettivi strategici in materia, attuando le misure già previste nella Gestione del Rischio e deliberando eventuali ulteriori misure di contrasto ai fenomeni corruttivi.

Il principio di trasparenza definito all'art. 1 del D. Lgs. 33/2013 esprime la volontà di far conoscere e rendere partecipi i portatori di interesse all'attività dell'Ordine. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse.

L'Ordine è tenuto ad assicurare la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, nonché la conformità ai documenti originali, delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.

Come chiarito nel PNA 2016 il PTPCT è pubblicato sul sito istituzionale al massimo entro un mese dalla sua adozione. Non vi è obbligo di trasmissione del documento ad ANAC. Obiettivi del Piano sono quelli di assicurare la completezza delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente entro il 31.12 di ogni anno.

INDIVIDUAZIONE, ELABORAZIONE, TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI – NOMINATIVI DEI RESPONSABILI

All' art. 10 del d.lgs. 33/2013 è chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna di queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione.

L'[Allegato n. 3 "Mappa trasparenza 2021"](#) al presente PTPCT definisce gli obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 come modificato al d.lgs. n. 97/2016.

Il nuovo accesso civico

Il D.Lgs 97/2016 ha modificato ed integrato il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 con particolare riferimento al diritto di accesso civico, formalizzando le diverse tipologie di accesso ad atti e documenti da parte di cittadini:

- accesso "generalizzato" che determina il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;
- accesso civico "semplice" correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione (art. 5 D.lgs 33/2013); le modalità e i responsabili della procedura di accesso civico sono pubblicati sul sito istituzionale al link "Amministrazione Trasparente\Altri contenuti\Accesso Civico";
- accesso documentale riservato ai soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. (artt. 22 e succ. L.241/90); si prevede di approvare le modalità e i responsabili della procedura di accesso documentale con apposito regolamento.

Le modalità di attivazione dell'accesso civico, l'iter e le esclusioni e le limitazioni all'accesso, così come dettagliate nelle Determinazioni ANAC n°1309 del 28/12/2016 "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 comma 3 del D.lgs

33/13" sono state pubblicate in apposita sezione di Amministrazione Trasparente "Altri contenuti-Accesso civico", corredate di apposito modulo da scaricare e il registro degli accessi pervenuti.

Processo di attuazione del Programma

Referenti per la trasparenza all'interno dell'Ordine sono il Responsabile della trasparenza, Gian Carlo Berto, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale ed i dipendenti eventualmente individuati come referenti sul tema.

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

L'Ordine, per il tramite del Responsabile della trasparenza e della Segreteria, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza.

Viste le ridotte dimensioni dell'Ordine, il monitoraggio per la verifica degli obblighi sarà oggetto di approfondimento e di successive valutazioni da parte dell'Ordine stesso.

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso.

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, il Consiglio Direttivo assumerà i provvedimenti e le valutazioni conseguenti.

Allegato 1: Mappatura dei processi e valutazione del rischio

Allegato 2: Gestione del rischio

Allegato 3: Mappa trasparenza 2021